



Società:



## VENDITA DI RIFIUTI DI TIPO RICICLABILE – ROTTAMI FERROSI

### NORME TECNICHE

Rev.	Data	Ragione della emissione	Redatto	Controllato	Visto
00	22/12/2023	Prima emissione	f.to	f.to	f.to

## INDICE

1	CONTESTO IN CUI SI COLLOCA LA VENDITA .....	2
2	DURATA .....	2
3	ONERI A CARICO DELL'ACQUIRENTE .....	2
4	MODALITÀ OPERATIVE .....	4
A.	<i>RITIRO</i> .....	4
B.	<i>TRASPORTO</i> .....	5
C.	<i>SMALTIMENTO</i> .....	5
5	OBBLIGHI OPERATIVI DEL CONTRATTO .....	5
6	SICUREZZA SUL LAVORO E PREVENZIONE INFORTUNI .....	6
7	RISPETTO DELLE NORME IN MATERIA AMBIENTALE .....	7
8	ANALISI DI CARATTERIZZAZIONE DEL RIFIUTO .....	7
9	STIPULAZIONE DEL CONTRATTO .....	8
10	FATTURAZIONE E PAGAMENTI .....	8
11	PENALI .....	8

## **1 CONTESTO IN CUI SI COLLOCA LA VENDITA**

- 1.1 Brescia Trasporti S.p.A. (“**Brescia Trasporti**” e/o la “**Società**”) è la società del Gruppo Brescia Mobilità a cui è affidata la gestione del trasporto Pubblico Locale per la città di Brescia e dei comuni contermini a fronte di contratto di servizio con il Comune di Brescia e il servizio di trasporto pubblico per il Comune di Desenzano del Garda (il “**Servizio**”).
- 1.2 Per svolgere tali attività la Società si occupa altresì della manutenzione del parco autobus in uso per lo svolgimento del Servizio; nell’ambito di tale attività di manutenzione - svolte presso l’officina sita in Via San Donino, 30, Brescia - vengono prodotti rifiuti di tipo ferroso.
- 1.3 Brescia Trasporti intende provvedere all’alienazione, mediante vendita frazionata, di circa **20 tonnellate** di **rifiuto di tipo riciclabile**, generato dalle attività di manutenzione descritte al precedente comma 1.2, identificato nel C.E.R. **16.01.17 – rottami di ferro** (il “**Rifiuto**”).
- 1.4 La quantità presunta di Rifiuti indicata al precedente punto è da intendersi indicativa; pertanto, l’Acquirente non potrà vantare richiesta alcuna a titolo di risarcimento qualora la quantità effettiva di materiali risultasse difforme a quella presunta.
- 1.5 La vendita dei Rifiuti dovrà avvenire nel rigoroso rispetto della normativa vigente applicabile in materia, sia per quanto attiene alla gestione dei documenti di registrazione (FIR, registro di carico/scarico, ecc.) sia per quanto attiene alle procedure di identificazione dei rifiuti o del mezzo, sia per quanto attiene al divieto di miscelazione dei rifiuti.

## **2 DURATA**

Il contratto di vendita avrà la durata di 12 mesi decorrenti dalla data di sottoscrizione dello stesso con possibilità di rinnovo di ulteriori 12 mesi.

## **3 ONERI A CARICO DELL’ACQUIRENTE**

- 3.1 Si riportano di seguito le condizioni che regolamenteranno l’esecuzione del contratto:
  - (a) l’acquisto e le operazioni di gestione dei rifiuti sono da considerarsi “gestione di rifiuti” e pertanto, l’Acquirente dovrà **essere iscritto all’Albo Gestori Ambientali**, come meglio dettagliato nell’Avviso Pubblico di Vendita, a cui si rinvia;
  - (b) è onere dell’Acquirente disporre dei mezzi, delle persone e delle attrezzature necessarie per l’organizzazione dei prelievi del materiale, per il trasporto a idoneo impianto di destino, per la gestione dei rifiuti, per eventuali analisi e altri adempimenti, per la gestione amministrativa e in generale per ogni altro adempimento dovesse rendersi necessario;
  - (c) l’Acquirente si impegna:
    - i. al pieno rispetto delle procedure stabilite all’interno del sistema di gestione integrato approvato dai rappresentanti di Direzione del Gruppo Brescia Mobilità;

- ii. a far osservare al proprio personale le prescrizioni riportate dal D. Lgs. n. 81/2008 e dalle normative europee in materia di sicurezza del personale e del trasporto durante l'esecuzione degli interventi, nonché dalle prescrizioni minime di sicurezza e salute;
  - iii. a non avanzare pretese di sorta per qualsiasi eventuale difficoltà di ordine tecnico ed economico che dovessero insorgere nel corso dell'esecuzione del servizio; eventuali danni provocati dalle operazioni di maneggio e trasporto del materiale dovranno essere risarciti dall'Acquirente;
- (d)** l'Acquirente provvederà in proprio o mediante appositi accordi con altri soggetti debitamente autorizzati, alla corretta gestione dei rifiuti prelevati e non potrà essere in nessun caso addebitato a Brescia Trasporti alcun onere;
- (e)** la Società si intenderà sollevata da qualsiasi responsabilità relativamente a tutte le operazioni di prelievo e trasporto dei Rifiuti, costi compresi, che saranno a totale carico dell'Acquirente;
- (f)** nelle attività di prelievo, trasporto e conferimento all'impianto di recupero dei rifiuti, l'Acquirente dovrà garantire il rispetto della vigente legislazione in materia (D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii.) sia per quanto attiene alla gestione dei documenti di registrazione (FIR, registro di carico/scarico, ecc.) sia per quanto attiene alle procedure di identificazione dei rifiuti o del mezzo, sia per quanto attiene al divieto di miscelazione dei rifiuti previsto dall'art. 187 del sopra citato Decreto Legislativo;
- (g)** qualora nel periodo contrattuale si verificassero modifiche di tipo legale-normativo relativamente alle prestazioni previste dal contratto, l'Acquirente provvederà ad informare Brescia Trasporti circa tali modifiche e comunicherà inoltre come intende rispondere a quanto richiesto, facendo eventualmente presente la conseguente necessità di aggiornamento economico del contratto;
- (h)** l'Acquirente è tenuto ad indicare in sede di offerta un Referente Tecnico, ossia una persona fornita di requisiti di professionalità ed esperienza, a cui la Società potrà rivolgersi nel corso dell'esecuzione del Contratto e che dovrà avere piena conoscenza delle norme che disciplinano il rapporto contrattuale. Qualora Brescia Trasporti ritenga che il referente tecnico non possenga tutti i necessari requisiti di idoneità potrà esigerne la sostituzione immediata, e l'Acquirente si impegna alla sua sostituzione;

#### **4 MODALITÀ OPERATIVE**

##### **A. RITIRO**

- 4.1** Entro 10 giorni lavorativi dalla data di stipula del Contratto, l'Acquirente dovrà mettere a disposizione di Brescia Trasporti, **per approvazione**, la seguente documentazione:

1. lista degli impianti in cui intende conferire i rifiuti e su richiesta di Brescia Trasporti copia conforme della certificazione della pesa dell'impianto di destino;
  2. l'elenco dei documenti/autorizzazioni relative alle ditte di cui eventualmente intenda avvalersi per il trasporto dei rifiuti;
  3. copia dell'autorizzazione della ditta incaricata al trasporto con riportate le targhe dei mezzi di trasporto utilizzati;
  4. copia autentica del documento rilasciato dalle autorità competenti dell'Albo Nazionale Gestori Ambientali, riportante gli automezzi abilitati al trasporto;
  5. prospetto riepilogativo che associa al codice CER del rifiuto l'elenco dei mezzi (con riferimento alla targa) abilitati al trasporto e la data di scadenza dell'iscrizione all'Albo;
  6. elenco dettagliato degli autisti autorizzati (autorizzazione, nominativi, ecc.);
  7. copia dell'autorizzazione dell'impianto di trattamento/smaltimento di destinazione;
- 4.2** In caso di necessità, Brescia Trasporti trasmetterà all'Acquirente ordine di ritiro (**ODR**) contenente le seguenti indicazioni:
- 1- quantitativo presunto di rifiuti da ritirare;
  - 2- codice CER del rifiuto da ritirare;
  - 3- orari e date di inizio e fine attività.
- 4.3** L'ODR sarà inoltrato all'Acquirente via posta elettronica e restituito firmato per accettazione.
- 4.4** Il ritiro dovrà in ogni caso avvenire entro 10 giorni lavorativi dall'ODR.
- 4.5** Le date e gli orari di ritiro concordati sono vincolanti ai fini della programmazione del personale di Brescia Trasporti.
- 4.6** L'Acquirente sarà tenuto a dare inizio alle fasi di raccolta e ritiro materiale, rilasciando la prima copia del "*Formulario d'identificazione dei rifiuti*" (nel seguito FIR) "per ogni singolo ritiro effettuato, al fine delle verifiche che verranno effettuate dal personale di Brescia Trasporti.
- 4.7** Entro 30 giorni, l'Acquirente deve consegnare al Responsabile dell'Esecuzione del Contratto di Brescia Trasporti (nel seguito REC), la quarta copia del FIR accompagnata dal relativo scontrino (c.d. bindella) attestante la pesatura. Per garantire a Brescia Trasporti il rispetto dei tempi di registrazione del registro di carico e scarico, l'Acquirente dovrà anticipare entro 7 giorni lavorativi dalla consegna del rifiuto, a mezzo posta elettronica, la scansione della quarta copia del FIR.

## **B. TRASPORTO**

- 4.8** Per le operazioni di trasporto, l'Acquirente dovrà utilizzare esclusivamente gli automezzi menzionati nel documento rilasciato dalle competenti autorità dell'Albo Nazionale Gestori Ambientali, compresi i mezzi appartenenti ad eventuali subcontraenti autorizzati; a tal fine i

mezzi utilizzati dovranno essere pienamente rispondenti alle disposizioni normative e regolamentari vigenti in materia, anche in ambito regionale o locale; essere tenuti in perfetto ordine, in efficienza, puliti ed in stato decoroso; essere dotati di dispositivi tecnici atti ad impedire la dispersione dei materiali trasportati.

- 4.9** Nel caso le autorizzazioni necessarie a svolgere le attività oggetto della presente procedura venissero aggiornate, sospese o modificate e/o integrate, l'Acquirente dovrà comunicare a Brescia Trasporti gli eventuali cambiamenti e produrne a mezzo PEC le nuove copie.
- 4.10** L'attività di trasporto del rifiuto all'impianto di recupero dovrà essere svolta da personale qualificato e competente in possesso dei requisiti previsti dalla legge.

### **C. SMALTIMENTO**

- 4.11** I Rifiuti dovranno essere conferiti presso idoneo impianto autorizzato ad effettuare operazioni di recupero o smaltimento ai sensi del D.Lgs. 152/06.
- 4.12** L'Acquirente si impegna ad aggiornare, ad ogni variazione intervenuta, la lista degli Impianti di smaltimento/recupero dei quali si serve, fornita in sede di offerta e si impegna altresì ad aggiornare su detta lista l'indicazione di ogni nuova autorizzazione degli Impianti indicati.

## **5 OBBLIGHI OPERATIVI DEL CONTRATTO**

- 5.1** In ottemperanza al D.lgs. 81/2008 e ss.mm.ii., l'Acquirente dovrà adoperare tutti i dispositivi di protezione collettiva e individuale che dovessero rendere necessari.
- 5.2** Per tutta la durata del Contratto, il personale dell'Acquirente dovrà essere munito di apposita tessera di riconoscimento corredata di fotografia, contenente le generalità del lavoratore e l'indicazione del datore di lavoro, e quanto previsto dalla normativa vigente. Il cartellino dovrà essere sempre indossato ed esposto ben visibile e al mancato rispetto potrà conseguire l'allontanamento del personale non identificabile senza alcuna rivalsa.
- 5.3** L'accesso al deposito di Brescia Trasporti è consentito solamente al personale indicato dall'Acquirente e autorizzato da Brescia Trasporti ed esclusivamente per lo svolgimento delle attività contrattuali e negli ambienti e spazi concessi, e dovrà esser concesso, registrato e controllato secondo le vigenti procedure di sicurezza e istruzioni operative di Brescia Trasporti.

## **6 SICUREZZA SUL LAVORO E PREVENZIONE INFORTUNI**

- 6.1** L'Acquirente si obbliga ad osservare, nell'esecuzione della prestazione contrattuali la disciplina vigente in materia di sicurezza e salute dei lavoratori sul luogo di lavoro, di prevenzione infortuni e igiene sul lavoro e in particolare, senza pretesa di esaustività, il D.Lgs. n. 81/2008 e ss.mm.ii. intervenute, nonché di quelle che dovessero essere emanate nel corso

di validità del Contratto in quanto applicabili.

- 6.2** Ai sensi del D.lgs. 81/2008 l'Acquirente si impegna ad elaborare i documenti previsti dalla normativa in vigore in tema di valutazione dei rischi sul luogo di lavoro connessi all'esercizio della propria attività e provvedere a propria cura e spese all'attuazione delle misure di sicurezza necessarie per eliminarli o ridurli al minimo.
- 6.3** L'Acquirente accetta, in ogni sua parte e senza riserva alcuna, il DUVRI elaborato da Brescia Trasporti.
- 6.4** L'Acquirente si impegna, inoltre, a semplice richiesta di Brescia Trasporti, ad effettuare congiuntamente al Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione di Brescia Trasporti, apposito sopralluogo nei luoghi in cui dovranno essere eseguite le prestazioni contrattuali della sede, ai fini di prendere atto di eventuali rischi specifici ivi esistenti, in modo tale da adottare le opportune precauzioni e rendere edotti i propri dipendenti.
- 6.5** Nell'ipotesi di affidamento a terzi da parte dell'Acquirente di anche una sola delle attività da svolgersi all'interno dei luoghi di Brescia Trasporti, l'Acquirente è responsabile della consegna del DUVRI ai terzi.
- 6.6** L'Acquirente si obbliga ad ottemperare a tutti gli obblighi verso i propri dipendenti derivanti da tutte le disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di lavoro, ivi comprese quelle in tema di igiene e sicurezza, previdenza e disciplina infortunistica, assumendo a proprio carico tutti gli oneri relativi.
- 6.7** L'Acquirente si impegna a garantire che il personale addetto all'esecuzione delle prestazioni contrattuali sia costituito da operatori muniti di appropriata qualifica professionale e in numero adeguato a garantire lo svolgimento di ogni attività nel rispetto della disciplina applicabile in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro.
- 6.8** L'Acquirente si impegna a dotare il personale dei dispositivi di protezione individuale e di tutti i mezzi e attrezzature necessarie ed idonee per la corretta esecuzione delle prestazioni contrattuali.
- 6.9** Tutti gli oneri per la sicurezza, calcolati in conformità alle previsioni di legge, saranno a totale carico dell'Acquirente, in quanto afferenti all'esercizio di impresa.
- 6.10** L'Acquirente si impegna, infine, ad uniformarsi alle procedure di emergenza e di primo soccorso sanitario in vigore presso i luoghi di Brescia Trasporti ove si svolgeranno le attività contrattuali.
- 6.11** Gli obblighi di cui ai capoversi precedenti, ove applicabili, gravano anche a carico delle eventuali imprese utilizzate dall'Acquirente per l'esecuzione del Contratto.
- 6.12** In caso di mancata osservanza degli obblighi di cui al presente articolo Brescia Trasporti potrà

risolvere il Contratto ai sensi dell'Art. 1456 del codice civile, salvo il maggior danno.

## **7 RISPETTO DELLE NORME IN MATERIA AMBIENTALE**

- 7.1** L'Acquirente si obbliga ad osservare, nell'esecuzione delle prestazioni contrattuali e in particolare, senza pretesa di esaustività, il D.Lgs. 152/06 e s.m.i., D.Lgs. n. 285/1992 e s.m.i. e d.P.R. n. 495/1992 e s.m.i. intervenute, nonché di quelle che dovessero essere emanate nel corso di validità del Contratto in quanto applicabili.
- 7.2** L'Acquirente dovrà assicurare per ogni movimentazione, trasporto o smaltimento di rifiuto la conformità alle normative e leggi vigenti al momento dello svolgimento delle predette attività.
- 7.3** L'Acquirente dovrà essere in regola con tutti gli adempimenti e le autorizzazioni previste dalla normativa vigente in materia di rifiuti.
- 7.4** Gli obblighi di cui ai capoversi precedenti, ove applicabili, gravano anche a carico delle eventuali imprese utilizzate dall'Acquirente per l'esecuzione del Contratto.
- 7.5** In caso di mancata osservanza degli obblighi di cui al presente articolo Brescia Trasporti potrà risolvere il Contratto ai sensi dell'Art. 1456 del codice civile.

## **8 ANALISI DI CARATTERIZZAZIONE DEL RIFIUTO**

- 8.1** L'Acquirente dovrà eventualmente essere in grado di produrre, su richiesta di Brescia Trasporti, le analisi di caratterizzazione di tutte le tipologie di rifiuti riciclabili al fine di identificare eventuali classi di pericolosità.
- 8.2** Tali analisi saranno effettuate con oneri a carico di Brescia Trasporti esclusivamente nei seguenti casi:
  - (a)** per la caratterizzazione di nuovi rifiuti,
  - (b)** in caso di primo conferimento di rifiuti presso impianto di recupero,
  - (c)** per successive periodicità richieste dagli Enti purché con frequenza non inferiori a 6 mesi.
- 8.3** Le analisi devono comunque essere svolte solo previa esplicita autorizzazione di Brescia Trasporti. In mancanza di tale esplicita autorizzazione Brescia Trasporti non sarà tenuta a farsi carico dei costi delle analisi e non riconoscerà pertanto alcun compenso all'Acquirente.

## **9 STIPULAZIONE DEL CONTRATTO**

- 9.1** Il contratto potrà essere stipulato unicamente dopo che l'Acquirente abbia accettato il Documento Unico di Valutazione dei Rischi da Interferenze.
- 9.2** Qualsiasi spesa inerente alla stipula del contratto o consequenziale a questo sarà ad esclusivo carico dell'Acquirente.
- 9.3** Inoltre, il medesimo assumerà, a proprio completo ed esclusivo carico, tutte le imposte e tasse



presenti e future relative alla vendita di cui trattasi, con rinuncia a diritti di rivalsa nei confronti della scrivente.

## **10 FATTURAZIONE E PAGAMENTI**

**10.1** A seguito del ritiro dei rifiuti riciclabili da parte dell'Acquirente, Brescia Trasporti procederà ad emettere la relativa fattura sulla base dei quantitativi riportati nella documentazione di ritiro (FIR e certificato di pesatura) e sulla base dei prezzi contrattuali.

**10.2** I pagamenti del corrispettivo contrattuale dovranno essere effettuati dall'Acquirente a mezzo bonifico bancario nel rispetto dei termini e delle condizioni indicati nel Contratto.

## **11 PENALI**

In caso di mancata adempimento delle obbligazioni contrattualmente assunte indicati nel presente documento e nello schema di contratto (ritardo nella presa in carico dei rifiuti, mancata trasmissione dell'aggiornamento dei documenti relativi al trasportatore e/o allo smaltitore, ecc.) sarà applicata una penale pari ad **Euro 20,00 (venti/00)** per ciascuna inadempienza e/o per ciascun giorno lavorativo di ritardo.

L'applicazione delle Penali sarà comunicata immediatamente dal REC sia al rappresentante dell'Acquirente sia all'ufficio Amministrativo di Brescia Trasporti non appena si sarà contravvenuto a quanto disposto da queste Norme Tecniche.